

1539/18  
1220/16

Appello Sentenza Tribunale Lecce

N. 138 pronunciata il 19/1/2016

Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa D

Presidente

Dott.ssa S

Consigliere

Avv. M

Giudice Ausiliario Relatore

ha emesso la seguente


**SENTENZA**

nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n.

1220/2016 del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa

da

appresentato e difeso, come da mandato in atti, dall



**APPELLANTE**

contro

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avv. \*

e

INPS, in persona del Sig. Presidente, legale rappresentante *pro-tempore*, e S.C.C.I.  
S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi  
dall'Avv. \_\_\_\_\_



APPELLATI

All'udienza del 14/12/2018 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate e mediante deposito in pari data del dispositivo.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale Lavoro di Lecce depositato il 31/3/2014 proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 05920149002 e n. 05920149002, nonché avverso i sottostanti avvisi di addebito n. 35920120001 e n. 359201120002 aventi ad oggetto contributi DM10 per gli anni 2010-2011-2012. Riferiva che in data 22/2/2013 Equitalia Sud S.p.A. gli aveva notificato atto di pignoramento mobiliare contenente l'indicazione dei due avvisi di addebito ora specificati, cui aveva fatto seguito un ulteriore atto di pignoramento, questa volta riferito al solo avviso n. 35920120001. Conseguentemente, egli aveva inoltrato al Concessionario della riscossione, in data 22/5/2013, due istanze riferite agli atti di pignoramento e a quelli esattoriali sottostanti, ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., l. 228/2012: in dette istanze aveva dedotto vizi di notifica delle cartelle, di motivazione delle stesse nonché incongruenze nelle somme e la intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Aggiungeva che, ignorando tali istanze, in data 17/3/2014, a mezzo del servizio postale, gli erano state notificate le due intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio, rispettivamente per l'importo di Euro 27.252,63 ed Euro 15.832,37.

Secondo parte ricorrente, tali atti riscossivi erano da annullare tanto perché le intimazioni di pagamento erano state irregolarmente notificate, avendo il Concessionario fatto ricorso al servizio postale piuttosto che all'ufficiale giudiziario, tanto perché, ai sensi del comma 540 dell'art. 1 cit., le partite creditorie dell'INPS erano da annullare di diritto per essere inutilmente spirato il termine di 220 giorni decorrente dalla data di presentazione delle menzionate istanze senza alcun riscontro da parte del Concessionario stesso.

Nel giudizio si costituivano tanto l'INPS quanto Equitalia Sud S.p.A., rimarcando la legittimità del proprio operato. In particolare, l'ente previdenziale riferiva di non aver mai avuto informazione dal Concessionario dell'avvenuta presentazione delle istanze da

parte del contribuente, mentre Equitalia Sud contestava l'ammissibilità della opposizione per non essere stati impugnati gli avvisi di mora, e nel merito rivendicava la regolarità del ricorso alla notifica dei propri atti a mezzo del servizio postale, specificando in ogni caso che qualsiasi vizio della notifica era stato sanato dalla proposizione dell'opposizione.

Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale Lavoro di Lecce rigettava il ricorso ritenendo non idonee ad attivare il meccanismo previsto dall'art. 1, comma 537, L. 228/2012, le istanze presentate dal \_\_\_\_\_ trattandosi di mere denunce del contribuente in merito ad irregolarità formali degli atti ovvero alla inesigibilità del credito, e non di una dichiarazione con la quale venisse documentato che gli atti emessi dall'ente creditore e quelli successivi del Concessionario della riscossione fossero stati interessati da una delle ipotesi previste dalla medesima norma.

Con atto di appello depositato il 7/7/2016, \_\_\_\_\_ proponeva gravame avverso detta pronuncia, formulando due motivi di impugnazione: con il primo, ribadendo quanto già sul punto argomentato in primo grado, denunciava l'errata interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, per avere ritenuto che l'agente della riscossione sia abilitato a spedire direttamente la cartella via posta, anziché per il tramite di uno dei soggetti elencati nella prima parte del medesimo art. 26. Con il secondo motivo eccepiva l'errata interpretazione ed applicazione della L. 228/2012, sostenendo che, diversamente da quanto argomentato in sentenza, egli aveva proposto in modo dettagliato ed approfondito vizi di legittimità degli atti di pignoramento e delle cartelle esattoriali sottese, conformemente al dettato normativo.

In particolare, rimarcava come nessuna documentazione apposita potesse e dovesse essere posta a corredo delle istanze per supportare le eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto impositivo, aggiungendo che, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, la prescrizione di un credito previdenziale ha luogo allo spirare del termine quinquennale e non di quello ordinario decennale, anche laddove non sia stata proposta impugnazione diretta a contestare il merito dell'atto impositivo.

Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della impugnata sentenza ed il conseguente

accoglimento del ricorso formulato in primo grado.

Nell'atto di gravame l'appellante presentava istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, sussistendo gravi motivi, che con ordinanza adottata da questa Corte il 12/10/2016, veniva accolta.

Anche nel presente grado di giudizio si costituivano l'INPS unitamente alla società di cartolarizzazione, con un'unica memoria difensiva, ed Equitalia Sud, S.p.A., ribadendo le eccezioni e difese formulate in I grado, contestando la fondatezza dell'atto di appello e chiedendo, pertanto, l'integrale conferma della impugnata pronuncia. In più Equitalia eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento a quelle eccezioni formulate dall'appellante che riguardassero specificamente il merito della vicenda e rispetto alle quali chiedeva di essere manlevata dall'ente impositore.

All'udienza del 14/12/2018, precisate le conclusioni dalle parti che si sono riportate ai loro scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

A tale convincimento si perviene nonostante la sentenza di primo grado non meriti censura nella parte in cui ha riconosciuto la regolarità della notifica degli atti dell'agente della riscossione.

Ed invero, per orientamento giurisprudenziale ormai costante, la notifica della cartella esattoriale e più in generale degli atti della riscossione ben può avvenire anziché a mezzo ufficiale giudiziario, attraverso il ricorso al servizio postale, e specificamente attraverso l'invio di apposita raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione può, infatti, essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica stessa si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass., Sent. n. 4567 del 6/3/2015 e n. 16949 del 2014).

Non sussiste pertanto alcun vizio relativamente alla modalità seguita da Equitalia per la notifica dell'impugnata cartella. Ed invero, la notifica eseguita è rituale: essa è, infatti, regolata dal citato art. 26, D.P.R. 602/1973, successivamente modificato, il quale stabilisce: *"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"*.

Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, come nel caso di specie, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (Cassazione civile, Sez. VI, Sent. n. 10283 del 13/6/2016 e n. 3036 del 17/2/2016).

Dunque, per costante interpretazione giurisprudenziale, la notifica eseguita direttamente dal Concessionario, come accaduto nella presente vicenda, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita mediante il servizio postale, ben può e deve essere considerata rituale.

Di contro, in accoglimento del proposto motivo di appello, questa Corte non condivide la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una ipotesi rientrante nella previsione dell'art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012.

Non vi è dubbio, perché risultante dalla produzione documentale di parte ricorrente e perché non oggetto di contestazione alcuna da parte delle resistenti ed odierne appellate, che il [redacted] abbia presentato al Concessionario le istanze dirette ad ottenere l'annullamento degli avvisi e delle intimazioni di pagamento sottesi ai due pignoramenti proposti nei suoi confronti, e che tali istanze si riferissero espressamente agli atti impositivi in questione ed oggetto di causa. Ne, ancora, che detta presentazione sia

avvenuta nel rispetto del termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del primo atto della procedura esecutiva intrapresa da Equitalia nei confronti del contribuente, così come prevede l'art. 1, comma 537 citato.

Né, ancora, costituisce oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che una volta ricevute tali istanze il Concessionario non abbia provveduto a trasmettere all'Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore, come prevede il comma 539 della norma stessa, unitamente alla documentazione fornita, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore e di ottenere, in caso positivo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informatici.

Nella fattispecie è decorso, senza che l'interessato ricevesse comunicazione alcuna in ordine alle proprie dichiarazioni, il termine di 220 giorni dalla loro presentazione; orbene, a mente del comma 540 dell'art. 1 invocato, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario è considerato automaticamente scaricato dai relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'Ente creditore i corrispondenti importi.

L'annullamento, stabilisce ancora il comma 540, non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi in cui sul credito sia intervenuta una pronuncia giudiziale o amministrativa. Come riportato nella sentenza oggetto di gravame, i motivi elencati dal comma 538 come adducibili a sostegno della istanza di annullamento sono: a) prescrizione o decadenza del diritto di credito oggetto degli atti riscossivi, intervenuta antecedentemente alla data di esecutività del ruolo; b) un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) una sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore; d) una sospensione giudiziale oppure una sentenza di annullamento, anche parziale, della pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio del quale il concessionario della riscossione non fosse parte; e) un pagamento, riconducibile al ruolo, effettuato in data antecedente alla formazione dello stesso; f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito (ipotesi alla quale può ricondursi la impignorabilità dei beni in quanto strumentali).



Secondo il convincimento del Giudice di primo grado, il ..... nel proporre le proprie istanze, qualificandole come proposte ex art. 1, comma 537, L. 228/2012, avrebbe mancato di corredarle di documentazione atta a dimostrare la sussistenza di una delle ora elencate ipotesi; e da tale considerazione ha fatto derivare il rigetto del ricorso.

Questo Collegio ritiene, invece, di non dover condividere la riportata conclusione.

Va innanzitutto evidenziato che nel caso di specie la circostanza del decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione delle domande ex art. 1, comma 537, cit., senza alcun pronunciamento sulle stesse da parte del Concessionario e dell'INPS, è già di per sé sufficiente a determinare l'annullamento di diritto del credito oggetto delle istanze medesime (CTR Puglia – Lecce, Sent. n. 1531/2017, CTP Lecce, Sent. n. 2674/2016, CTP Milano, Sent. n. 114/2017 e n. 5667/2016). E tanto atteso che la norma di riferimento, come in vigore al tempo di causa, non subordinava in alcun modo l'operatività di tale annullamento di diritto alla condizione che l'istanza fosse stata proposta per uno degli specifici casi elencati nel comma 538 (specificazione che, al contrario, è stata introdotta con la modifica normativa di cui al D. Lgs. 159/2015) né a quella che le istanze medesime fossero state corredate da documenti. Se, dunque, come si legge nella pronuncia appellata, il ..... ha omissso di documentare le ragioni elencate nelle proprie domande, ciò non esimeva l'Ente creditore dal rispondere anche semplicemente per contestare tale mancanza, in tal modo respingendo le istanze.

Nel caso in esame, peraltro, vi è di più: il ..... in entrambe le domande presentate, ha, tra gli altri vizi, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali azionati. E tanto adducendo di non avere ricevuto nel termine preserizionale alcuna notifica degli avvisi di pagamento oggetto del pignoramento subito.

Nulla, dunque, egli avrebbe potuto sul punto documentare, non potendo provare documentalmente una omissione, mentre avrebbe dovuto l'Ente previdenziale, per il tramite del Concessionario, dimostrare, o quanto meno addurre, di aver provveduto a valida notifica degli atti impositivi, così da contrastare l'eccezione stessa.

Tali argomenti sono di per sé sufficienti a determinare l'annullamento di diritto degli avvisi portanti il credito previdenziale oggetto di causa e, dunque, l'integrale riforma

